



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione

Oggetto: Tassa sui rifiuti TARI - approvazione tariffe per l'anno 2022.

L'annoduemilaventidue, addì **trentuno** del mese di maggio alle ore **18.30** nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	Pieragnoli Andrea	X	
2	Pacchierotti Saverio	X	
3	Quaglia Isabella		X
4	Marzi Patrizia		X
5	Bersotti Francesco	X	
6	Tegas Salvatore	X	
7	Bartali Paolo	X	

		Presenti	Assenti
8	Morandi Zaira	X	
9	Kovari Eva	X	
10	Dini Dario		X
11	Galoppi Luca	X	
12	Muzzi Mario	X	
13	Verponziani Federico	X	
		10	3

Assiste alla seduta il Segretario del Comune F.F. Dr. Parri Francesco

Il Sig. Pieragnoli Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione
- avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità
- dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. del divenuta esecutiva il

- CHE la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il con delibera di Consiglio N.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
Dr. Parri Francesco

IN OTTEMPERANZA a quanto disposto dall'art.72 "Modalità delle sedute in videoconferenza" del Regolamento di Consiglio Comunale approvato con Delibera di Consiglio n.86 del 28/12/2005 e s.m.i.

RILEVATO come le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Dr. Francesco Parri, vice segretario, in virtù della autorizzazione alla reggenza a scavalco della sede di segretaria, attribuita ai sensi dell'art. 16 ter, comma 9, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, giusto decreto della Prefettura di Firenze del 16/03/2022, Prot. n. 0046349 del 17/03/2022;

IL SINDACO PRESIDENTE

dà lettura del presente punto all'ordine del giorno recante "*Tassa sui rifiuti TARI – approvazione tariffe per l'anno 2022*" ed illustra sinteticamente il documento.

Segue l'intervento del consigliere comunale Mario Muzzi, capogruppo di CasoleSinsieme, il quale annuncia dichiarazione di voto di astensione.

Il Sindaco Presidente, infine, constatato che non ci sono ulteriori interventi in merito, invita i consiglieri presenti a procedere alla votazione del presente punto iscritto all'o.d.g.

La versione integrale del presente punto si trova depositata in atti su apposito supporto informatico.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto*

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO che, a seguito dell'introduzione del metodo tariffario rifiuti MTR, con successiva delibera n. 138/2021/R/RIF l'ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tale nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022/2025 è stato approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RI, con disposizioni che, tuttavia, mentre sono destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche variazioni in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo (applicata da parte del Comune di Pero), che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2022;

VISTO l'art. 57^{bis}, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2021,

non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili già nel 2021, sono stati altresì apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha introdotto una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

CONSIDERATO inoltre che il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che «le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»;

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, entrerà in vigore la nuova disciplina che determinerà la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del servizio pubblico;

EVIDENZIATO che, in relazione alla disciplina applicativa della TARI, come modificata dal D.Lgs. 116/2020, rimangono da chiarire molteplici profili, soprattutto alla luce del contrasto tra quanto affermato dal Ministero della Transizione Ecologica nella propria nota del 12 aprile 2021 n. 37259 e dall'ANCI-IFEL nella successiva circolare del 25 maggio 2021, con riferimento all'individuazione delle superfici delle attività industriali, artigianali e agricole tassabili a decorrere dal 2021, pur a fronte dell'esclusione dalla TARI disposta dalla nuova disciplina primaria a favore di tali categorie, con particolare riferimento ai magazzini;

CONSIDERATO che, pur a fronte di tali modifiche delle modalità applicative della TARI, non ci sono state domande presentate al Comune entro il 31 maggio 2021 per ottenere dal 2022 l'esenzione dalla parte variabile della TARI, ai sensi del D.Lgs. 116/2020;

CONSIDERATO che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2022;

VISTO il PEF approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data odierna, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30/06/2021 sono state approvate le tariffe per l'anno 2021;

CONSIDERATO che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2021;

DATO ATTO che l'onere derivante dalle esenzioni previste nel vigente regolamento comunale sui rifiuti e sui servizi, ai sensi dell'art. 14 comma 19 del D.L. 201/2011, quantificabile per l'anno 2022 in euro 5.000,00 è finanziato da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

RITENUTO opportuno confermare, per l'anno 2022, per le utenze domestiche, i coefficienti Ka e Kb determinati per l'anno 2021, utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

Numero dei componenti	Ka (v. tab 1a DPR 27.04.1999 n. 158)	Kb
1 componente	0,82	1,10 (massimo)
2 componenti	0,92	1,80 (massimo)
3 componenti	1,03	2,30 (massimo)
4 componenti	1,10	2,60 (medio)
5 componenti	1,17	2,90 (minimo)
6 o più componenti	1,21	3,40 (minimo)

RITENUTO opportuno confermare, per l'anno 2022, per le utenze non domestiche, i coefficienti Kc e Kd, stabiliti per l'anno 2021, utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, entro i limiti previsti dalle tabelle 3°) e 3b), di cui all'allegato 1 del DPR 158/99, e tenendo conto di quanto precisato dalla Comunità di ambito nei propri documenti di indirizzo, sulla base del seguente schema:

Cat.	Descrizione	Valore di	Kc riferimento	Valore di	Kd riferimento
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,50	medio	4,28	medio
02	Campeggi, distributori carburanti	0,85	massimo	7,20	massimo
03	Stabilimenti balneari	0,53	medio	4,48	medio
04	Esposizioni, autosaloni	0,49	massimo	4,16	massimo
04°	Magazzini	0,49	massimo	4,16	massimo
05	Alberghi con ristorante	1,49	massimo	12,65	massimo
05°	Agriturismi con ristorante	1,02	minimo	8,66	minimo
06	Alberghi senza ristorante	0,75	medio	7,23	massimo
06°	Agriturismi senza ristorante, case vacanze, affittacamere	0,75	medio	7,23	massimo
07	Case di cura e riposo, collettività	0,95	medio	8,04	medio
08	Uffici, agenzie, studi professionali	1,09	massimo	9,25	massimo
09	Banche e istituti di credito	0,53	massimo	4,52	massimo
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, ferramenta e altri beni durevoli	0,98	medio	8,33	medio
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,03	medio	8,75	medio
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,84	medio	7,15	medio
12A	Attività artigianali di produzione di beni artistici	0,34	minimo	2,88	medio
13	Carrozzeria, officina, elettrauto	0,92	minimo	8,96	medio
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,42	minimo	5,54	medio
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,53	minimo	6,50	medio
15A	Cantine vinicole ed aziende di trasformazione agro-alimentare	0,77	medio	6,50	medio
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,01	minimo	42,56	minimo
17	Bar, caffè, pasticceria	3,83	minimo	32,52	minimo
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,29	medio	19,39	medio
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,76	medio	14,98	medio
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,58	minimo	55,94	minimo
21	Discoteche, night club	1,49	medio	12,65	medio

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali -, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Ambiente e quello del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali -, il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'esito della votazione, avvenuta nelle forme di legge come segue:

Presenti n.10

Assenti n.3

Votanti n.8

Favorevoli n.7

Contrari n.1 (Noi ci Siamo)

Astenuti n.2 (CasoleSinsieme)

DELIBERA

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

2. di precisare che l'approvazione dei coefficienti K costituisce comunque presupposto per la determinazione delle tariffe TARI del 2022 e di confermare, per l'anno 2022, per le utenze domestiche, i coefficienti Ka e Kb, di cui al DPR 27.04.1999 n. 158, già approvati per l'anno 2021, utili ai fini della determinazione delle parti fissa e variabile della tariffa, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella seguente:

Numero dei componenti	Ka (v. tab 1a DPR 27.04.1999 n. 158)	Kb
1 componente	0,82	1,1 (massimo)
2 componenti	0,92	1,8 (massimo)
3 componenti	1,03	2,3 (massimo)
4 componenti	1,10	2,6 (medio)
5 componenti	1,17	2,9 (minimo)
6 o più componenti	1,21	3,4 (minimo)

3. di determinare la ripartizione dei costi fissi tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo le seguenti percentuali:

- a. 60% per le utenze domestiche,
- b. 40% per le utenze non domestiche.

4. di determinare la ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo le seguenti percentuali:

- a. 60% per le utenze domestiche,
- b. 40% per le utenze non domestiche.

5. di approvare per l'anno 2022, sulla base del Piano Finanziario approvato con deliberazione di C.C. n. 33 in data odierna, nonché dei coefficienti K come sopra riportati, le misure della tassa per le utenze sia domestiche che non domestiche della tassa secondo il prospetto che si riporta sotto:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE			
TIPOLOGIA UNITA' ABITATIVA	€ FISSA x mq.	€ VARIABILE	
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 1	0,43	129,82	
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 2	0,48	212,43	
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 3	0,54	271,43	
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 4	0,58	306,84	
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 5	0,61	342,24	
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 6	0,64	401,25	
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 1	0,43	0,00	
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 2	0,48	0,00	
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 3	0,54	0,00	
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 4	0,58	0,00	
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 5	0,61	0,00	
PERTINENZE C2, C6, C7, COMPONENTI 6	0,64	0,00	
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE			
CATEGORIE	€. FISSA x mq.	€. VARIAB. x mq.	€. TOTALE x mq.
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,50	1,60	2,10
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,85	2,69	3,54
Stabilimenti balneari	0,52	1,67	2,19
Esposizioni, autosaloni	0,49	1,55	2,04
Magazzini	0,49	1,55	2,04
Alberghi con ristorante	1,49	4,72	6,21
Agriturismi con ristorante	1,02	3,23	4,25
Alberghi senza ristorante	0,75	2,70	3,45
Agriturismi senza ristorante, case vacanze, affitta camere	0,75	2,70	3,45
Case di cura e riposo, collettività	0,95	3,00	3,95
Uffici, agenzie , studi professionali	1,09	3,45	4,54
Banche e istituti di credito	0,53	1,69	2,22
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,98	3,11	4,09
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,03	3,27	4,30
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,84	2,67	3,51
Attività artigianali di produzione di beni artistici	0,50	1,46	1,96
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	3,34	4,26
Attività industriali con capannoni di produzione	0,52	2,07	2,59

Attività artigianali di produzione beni specifici	0,53	2,31	2,84
Cantine vinicole ed aziende di trasformazione agro alimentare	0,77	2,43	3,20
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,00	15,88	20,88
Bar, caffè, pasticceria	3,82	12,13	15,95
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,28	7,23	9,51
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,76	5,59	7,35
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,56	20,87	27,43
Discoteche, night club	1,49	4,72	6,21

6. Di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate dall'Ufficio Tributi per la riscossione della TARI 2022 nei confronti dei contribuenti anche prima del 1° dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, per garantire una maggiore semplificazione dei rapporti con i contribuenti;

7. Di dare atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale del 5% per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992;

8. di accordare l'esenzione totale dal pagamento della tariffa, con obbligo di presentazione di idonea richiesta entro e non oltre la data del 30 settembre 2022 per:

- i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S., riferito ai redditi percepiti nell'anno fiscale precedente da tutti i componenti il nucleo familiare. A tale scopo è necessario presentare apposita richiesta al Servizio Finanziario di questo ente entro e non oltre la data come sopra indicata. Per i soggetti che dichiarano ISEE uguale a zero, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di idonea certificazione, a firma del Responsabile dei Servizi Socio assistenziali di competenza, che attesti che il soggetto ed il suo nucleo familiare usufruiscono di assistenza da parte dei citati servizi sociali. Nel caso in cui il soggetto non sia seguito dai servizi sociali, sempre in presenza di ISEE zero, o comunque incongrua (es. somma dei redditi del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE di importo inferiore al canone di locazione), è richiesta una certificazione circa le fonti di sostentamento. Il 30% delle certificazioni presentate, a campione e non, dopo controllo interno, verranno inviate alla Guardia di Finanza per gli opportuni controlli ed approfondimenti fiscali.

Nel caso in cui le richieste di esenzione eccedono la disponibilità del fondo previsto, l'ammontare del contributo verrà assegnato:

- prioritariamente ai nuclei familiari composti da soggetti portatori di handicap riconosciuto da parte della competente commissione ASL ai sensi della Legge n. 104/1992, quale "persona handicappata in situazione di gravità";
- in subordine ai richiedenti con indicatore ISEE più basso;
- a parità di indicatore ISEE sarà data la priorità ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori a carico.

9. di dare atto che nel bilancio di previsione 2022 sono previste € 5.000,00 per le esenzioni dalla tariffa alla Mis. 01, Prog. 11, Tit. 1, Mac. 04, Cap. 9250.1;

10. di stabilire che la tassa venga versata dai contribuenti (art. 26 del regolamento) nel seguente modo:

- 1^ rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 15/07/2022
- 2^ rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 15/08/2022

-3^ rata TARI a titolo di saldo, con scadenza al 30/11/2022
-4^ rata TARI a titolo di saldo con scadenza al 31/12/2022;

11. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2021, sulla base di quanto disposto dall'art. 15**bis** D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

12. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'esito della votazione, avvenuta nelle forme di legge:

Presenti n.10
Assenti n.3
Votanti n.8
Favorevoli n.7
Contrari n.1 (Noi ci Siamo)
Astenuiti n.2 (CasoleSinsieme)

DELIBERA

11. di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza dello stesso, immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immutabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

Tassa sui rifiuti TARI - approvazione tariffe per l'anno 2022.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti risultanza:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole, Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì, 26/05/2022

Rag. Tiziana Rocchigiani
Arch. Patrizia Pruneti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, 26/05/2022

Rag. Tiziana Rocchigiani

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Pieragnoli Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
Dr. Parri Francesco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Addi

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
DR. PARRI FRANCESCO

